



















































































































































































































#### ART. 665 – TEMPO PERMETTENDO

Quando le stallie della nave sono fissate in base a una data quantità minima di merce per giornate di 8 ore lavorative quanto al tempo, le interruzioni per cattivo tempo verificatesi durante le 8 ore si calcolano in ragione di un ottavo di giornata per ogni ora di interruzione, in base alle dichiarazioni dell’Autorità Portuale. Se invece la giornata è di 24 ore lavorative quanto al tempo, le interruzioni per cattivo tempo si calcolano in ragione di un ventiquattresimo di giornata per ogni ora di interruzione nella 24 ore.

#### ART. 666 – STALLIE REVERSIBILI

Per ragione di stallie reversibili intendonsi stallie da valere per 2 o più porti con l’effetto che il tempo consumato in più o in meno in un porto, tanto all’imbarco quanto allo sbarco, va a scapito o a vantaggio del porto oppure dei porti successivi. Il calcolo e il regolamento delle eventuali controstallie avviene all’ultimo porto, per differenza tra le stallie totali consumate nei vari porti e le stallie reversibili fissate. Se la nave arriva in porto avendo già consumato tutto il termine di stallie concesso per l’imbarco e lo sbarco, il decorso delle controstallie ha inizio con l’arrivo della nave in libera pratica.

#### ART. 667 – CONTROSTALLIE

Intendesi per “Controstallie” il tempo durante il quale la nave viene trattenuta oltre il termine di stallie per ricevere oppure per consegnare il carico, con diritto a speciale compenso a favore della nave.

#### ART. 668 – COMPUTO DELLE CONTROSTALLIE

Le controstallie si computano a giorni correnti, cioè senza interruzioni di sorta, compresi i festivi e i non lavorativi, per le frazioni di giorni e di ore, pro-rata. Le controstallie vanno regolate al porto di caricazione, se inerenti alle operazioni d’imbarco della merce ed al porto di scarica, se inerenti alle operazioni di sbarco.

#### ART. 669 – DESPATCH MONEY

Il vettore non deve corrispondere alcun compenso (despatch money) per risparmio di tempo, tanto per le operazioni di caricazione quanto per le operazioni di merce scaricata.

### **f) noli**

#### ART. 670 – LIQUIDAZIONE DEL NOLO SULLA RESA DÌ SBARCO

La clausola “on right delivery of the cargo” riferita al nolo significa che la liquidazione finale del nolo deve aver luogo a consegna ultimata sulla resa di sbarco, salvo per il capitano il diritto di esigere acconti durante la scarica proporzionatamente al quantitativo di merce scaricata.

#### ART. 671 – NOLO ANTICIPATO NEI TRASPORTI DI LINEA

E’ uso interpretativo, nei trasporti di linea, considerare il nolo anticipato (prepaid) acquisito “ad ogni evento”.

#### ART. 672 - POLIZZA DIRETTA

Con la polizza diretta il vettore si obbliga a provvedere al trasporto della merce dal punto di partenza a quello di destinazione anche con i necessari trasbordi.

#### ART. 673 – MEDIAZIONE PER TRASPORTO DÌ CARICO SU NAVI.

Per i contratti di trasporto di merce a carico totale o parziale, il vettore corrisponde al mediatore una provvigione sul nolo netto relativo.

#### ART. 674 – PROVVISORIO PER NOLI SU NAVI DI LINEA – DECIMI

La provvigione corrisposta dalla Compagnia di Navigazione allo spedizioniere che ha procurato il carico per il trasporto su navi di linea – senseria è del 4%.

Sulle provvigioni corrisposte sul nolo per carichi di cose determinate su navi di linea con rilascio di polizze di carico, viene trattenuto un decimo dalle Agenzie Marittime competenti.

#### ART. 675 – DISTRIBUZIONE DEI DECIMI AI DIPENDENTI DELLE AGENZIE MARITTIME

I decimi trattenuti dalle agenzie marittime sono periodicamente distribuiti tra tutti i dipendenti dell'agenzia.

La distribuzione delle somme accantonate a titolo di decimi non comporta alcun aggiuntivo a carico dell'agenzia marittima.

La stessa è accettata da INPS e l'importo erogato al dipendente è indicato in busta paga NON soggetto a contributi o trattenute.

#### ART. 676 – COMPENSI ALLE AGENZIE

All'agenzia marittima viene riconosciuto un corrispettivo per prestazioni accessorie al rilascio degli originali Polizze (Export), Buoni di Consegna (Import), dichiarazioni e stampati vari, pertinenti il trasporto marittimo di merce varia e/o containerizzata.

#### Art. 677 – CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI APPRODO NAVI – ADMINISTRATION CHARGES

Il raccomandatario corrisponde all'Associazione di categoria cui appartiene i contributi supplementari approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa Associazione. Il mandante rimborsa al raccomandatario tali diritti.

### **g) Clausole speciali**

#### Art. 678 – “FREE IN “

Nei trasporti con la clausola “free in”, le spese per caricare e stivare a merce a bordo devono essere sostenute dal caricatore.

#### Art. 679 – “FREE OUT “

Nei trasporti con la clausola “free out”, le spese per disstivare e sbarcare la merce devono essere sostenute dal ricevitore.

#### Art. 680 – “FIO” (FREE IN AND OUT) – “FIOS” (FREE IN AND OUT STOWED)

Nei trasporti con tali clausole, le spese per caricare/stivare la merce a bordo e per disstivarla e sbarcarla devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.

#### Art. 681 – FIO TRIMMED

Nei trasporti con tale clausola le spese per caricare la merce alla rinfusa in stiva e livellarla e per disstivarla e sbarcarla devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.

#### Art. 682 – FIO LASHED

Nei trasporti con tale clausola le spese per caricare, stivare e rizzare la merce a bordo e quelle per derizzarla disstivarla e sbarcarla devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.

#### Art. 683 – OPZIONE (OPTION)

Quando la merce viaggia a destinazione di determinato porto con l'opzione del contraente del trasporto o del ricevitore per lo sbarco in uno o più porti successivi da parte della stessa nave – ad esempio: Napoli, opzione Genova, Marsiglia – l'opzione deve essere esercitata, a seconda che la nave provenga da oltre gli Stretti o dal Bacino Mediterraneo, rispettivamente almeno 48 ore e 24 ore anteriormente al suo arrivo nel primo porto di destinazione indicato. Altrimenti la merce deve essere sbarcata in tale porto.

Quando la merce viaggia con più destinazioni – ad esempio: opzione Napoli, Genova, Marsiglia, oppure Napoli e/o Genova e/o Marsiglia (in quest'ultimo caso il ricevitore ha anche la facoltà di sbarcare parte della merce in un porto e parte in un altro) – l'opzione deve essere esercitata

- a) per il primo porto di sbarco rispettivamente almeno 48 ore anteriormente all'arrivo della nave in detto porto, seconda che essa provenga da oltre gli Stretti o dal Bacino del Mediterraneo;
- b) per i porti successivi, almeno 24 ore anteriormente all'arrivo della nave in ogni singolo porto di destinazione

Qualora non venga esercitata alcuna opzione per i porti intermedi previsti nel contratto, la nave sbarca l'intero carico nell'ultimo porto indicato.

#### Art. 684 – MERCI LEGALI (LAWFUL MERCHANDISES)

La clausola “lawful merchandises”, inserita nel contratto di noleggio, pattuisce che la nave – entro i limiti del certificato di abilitazione di cui è fornita – è tenuta a trasportare qualsiasi merce con l'esclusione di quelle merci il cui traffico è vietato dai Paesi tra i quali la nave effettua i viaggi e negli scali intermedi toccati dalla stessa.

#### Art. 685 – CANCELLO (CANCELLING CLAUSE)

La clausola di cancello inserita nei contratti di noleggio o di trasporto stabilisce il termine entro il quale la nave deve presentarsi al porto di consegna o di caricazione, pronta all'impiego pattuito.

Trascorso questo termine, fermo restando l'obbligo della nave di presentarsi al detto porto, rimane facoltà del noleggiatore o caricatore di recedere o meno dal contratto. Tale facoltà deve essere esercitata dal noleggiatore o dal caricatore, al più tardi subito dopo che gli è stato comunicato l'avviso di prontezza, salvo che il contratto preveda un termine maggiore.

Quando detta facoltà è esercitata l'armatore, o il vettore, è tenuto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui il ritardo nell'arrivo della nave sia dovuto a dolo o colpa grave.

#### Art. 686 – VIAGGIO DIRETTO

La clausola “viaggio diretto” inserita nella polizza di carico o nel contratto di trasporto determina gli obblighi di cui in appresso:

- a) se riferito al viaggio della nave, impegna questa ad effettuare il percorso dal punto di partenza a quello di destinazione, senza toccare scali intermedi, salvo le esigenze della navigazione;
- b) se riferita al trasporto della merce, impegna la nave ad eseguire il trasporto stesso dal punto di partenza a quello di destinazione, senza effettuare trasbordi, salvo i casi di forza maggiore previste dalle condizioni di polizza.

#### ART. 687 – TERMINOLOGIE TRASPORTO CONTENITORI

Per indicare lo “status” in cui viaggia il contenitore è in uso la seguente terminologia che viene inserita in polizza di carico:

- LCL (less than container load): contenitore che trasporta più partite di merce, riempito e svuotato a cura del vettore marittimo.

- FCL (full container load): contenitore per il quale un solo caricatore e un solo ricevitore curano rispettivamente riempimento e svuotamento; può trasportare una o più partite intere di merce.

- CFS (container freight station): area di stoccaggio con adiacente magazzino per il riempimento e lo svuotamento dei container LCL.

- CY (container yard): area nella quale vengono stoccati i contenitori in attesa di inoltrare verso la destinazione finale (import) o in attesa di imbarco (Export).

Il trasporto dei contenitori a ciclo completo può essere indicato come segue:

-FCL/FCL: contenitore contenente un'unica o più partite di merce riempito a cura e spese del caricatore da svuotarsi a cura e spese del ricevitore

Il trasporto terrestre può comprendere due alternative:

- C.H : (Carrier Haulage): Il posizionamento del contenitore vuoto a stabilimento del caricatore per il riempimento ed il successivo trasporto al terminal/CY per l'imbarco o viceversa per lo sbarco sono a carico del vettore marittimo.

- M.H.: (merchant Haulage): Il posizionamento del contenitore vuoto a stabilimento del caricatore per il riempimento ed il successivo trasporto al terminal/CY per l'imbarco o viceversa per lo sbarco sono a carico del caricatore/suo spedizioniere.

- LCL/LCL; Partita di merce dal CFS del terminal del porto di imbarco, al CFS del terminal del porto di destino. La merce viaggia in modo convenzionale via terra e la containerizzazione avviene soltanto per il trasporto via mare.

- FCL//LCL: contenitore sigillato contenente più partite di merce spedite da un singolo caricatore e destinato al CFS del terminal del porto di destino ove le partite sono messe a disposizione dei vari ricevitori. Anche in questo caso il trasporto del contenitore via terra (al porto d'imbarco) può essere curato dal vettore marittimo.

- LCL/FCL: contenitore riempito nel CFS del terminal del porto d'imbarco con più partite spedite da più caricatori ad un unico ricevitore al quale verrà messo a disposizione nel terminal/CY a destino. Anche in questo caso il trasporto del contenitore via terra (al porto di destino) può essere curato dal vettore marittimo.

-THC: (Terminal Handling Charge) : addebito generalmente indicato in polizza, a fronte delle spese terminalistiche da varco entrata a fondo stiva e viceversa che, con l'avvento del contenitore, sono addebitate dal Terminal al vettore.

- LHA. (Inland Haulage):addebito per il trasporto terrestre del contenitore dal porto di sbarco fino a destinazione interna (Import) o da un punto di origine interno fino al porto d'imbarco (Export): Il relativo importo è indicato in Polizza di Carico, salvo casi in cui è incluso nel nolo mare, assieme alla dicitura " Place of delivery: xxx/Door" (Import) o "Place of Receipt: xxx/Door" (Export).

- DEMURRAGE CHARGE: addebito per soste maturate sul contenitore giacente al Terminal/CY oltre il periodo di franchigia concessa per il ritiro dello stesso.

- DETENTION CHARGE: addebito per la ritenzione del contenitore oltre il periodo di franchigia concessa dopo il ritiro al Terminal/CY.

#### ART. 688 – FORMALITÀ DOGANALI

Le operazioni doganali sia in importazione che in esportazione sono sempre a cura del ricevitore o del caricatore a meno che, nel caso di contenitori con resa Door, non sia espressamente indicato nella polizza di carico che la Compagnia di Navigazione ha assunto l'impegno di tali operazioni.

## **CAPITOLO 4) EDILIZIA**

### **a) Materiali**

#### **Inerti (sabbia e pietrisco)**

##### **ART. 689 - CONTRATTAZIONE A VOLUME E A PESO**

Gli inerti sono contrattati a volume, oppure a peso; i pietrischetti speciali per manti bitumati stradali sono contrattati sempre a peso.

Il materiale inerte si intende misurato non compresso. La misurazione si esegue, se franco cantiere, all'atto della consegna su mezzi di trasporto; se franco cava, su mezzi del cliente.

##### **ART. 690 - LUOGO DI CONSEGNA**

La consegna del materiale inerte è eseguita:

- franco cava e/o magazzino del venditore caricato su automezzo del cliente;
- franco cantiere a mezzo autocarri od autotreni ribaltabili.

##### **ART. 691 - CONTROLLO ALLA CONSEGNA**

I materiali inerti sono controllati per la qualità e la misura, all'atto della consegna.

##### **ART. 692 - CALO VOLUMETRICO**

Il calo ammesso per l'assestamento del materiale inerte durante il trasporto dalle cave e/o magazzino del venditore è del 6% massimo per la sabbia e del 3% massimo per pietrischi e aggregati leggeri.

#### **Leganti**

##### **ART. 693 - LEGANTI IN SACCHI**

I leganti idraulici e/o cementizi ed i premiscelati sono forniti in sacchi e s'intendono tara per merce.

##### **ART. 694 - LEGANTI SFUSI**

I leganti sfusi sono forniti su mezzi di trasporto opportunamente attrezzati al cantiere dall'acquirente ove sono pompati in appositi sili metallici. Sui recipienti contenenti i leganti sono apposti i sigilli con le indicazioni prescritte dalle vigenti leggi. Le calci in zolle vengono fornite alla rinfusa.

##### **ART. 695 - PESO**

E' ammessa una tolleranza sul peso dell'1%.

##### **ART. 696 - SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO**

Il prezzo viene pattuito per quintale compreso imballo (sacchi carta) per merce caricata a cura e spese del venditore su mezzo di trasporto, restando a carico del compratore l'onere del trasporto.

Quando venga pattuito il prezzo per merce in sacchi resa franco cantiere del compratore, lo scarico del materiale fornito in sacchi è sempre a carico dell'acquirente.

Per i leganti e/o premiscelati e/o aggregati leggeri forniti sfusi, nel prezzo è sempre compreso il trasporto dallo stabilimento di produzione al cantiere dell'acquirente e lo scarico negli appositi sili e/o altri luoghi di deposito.

## **Laterizi**

### **ART. 697 - RIFERIMENTO AL PREZZO**

Il prezzo è stabilito a numero per mattoni pieni, semipieni, mattoni forati, listelli e pezzi speciali per i rivestimenti, tegole uso marsigliesi, tegole curve (coppi), pisanelle, tegoloni di colmo, comignoli, canne fumarie.

Il prezzo è stabilito a mq per tavelle a coste piane o sagomate comuni, tavelle perret o tipo perret per soffittature sottotegole, tavelle a spacco per rivestimento, tavelloni forati, pisanelle per pavimento, graticcio in cotto e rete metallica (tipo Stauss).

Il prezzo è stabilito a mq per centimetri di altezza per gli elementi da solaio.

Nel prezzo a mq sono compresi i fondelli eventualmente necessari.

Il prezzo è stabilito a metro lineare per fondelli per solai, quando sono richiesti staccati dal solaio, cunicoli per cavi, copricatene e mattoncini per fognature.

### **ART. 698 - MISURE E PESI**

La tolleranza massima ammessa per rotture e scarti nelle consegne di laterizi in genere è del 3%.

Le indicazioni di peso unitario e le dimensioni dei laterizi debbono intendersi approssimative.

### **ART. 699 - SPESE DI FACCHINAGGIO**

Nella consegna “franco fornace” o “franco magazzino” del venditore, gli oneri del carico sul mezzo di trasporto incombono al venditore.

Per consegna “franco cantiere del compratore”, gli oneri di scarico competono all’acquirente.

## **Materiali di fibrocemento e polietilene (pead HD/LD)**

### **ART. 700 - PREZZO PER SOLA FORNITURA**

Il prezzo è a numero per le tubazioni rette nelle diverse lunghezze e per i pezzi speciali (curve – braghe – riduzioni – giunti etc.); a metro lineare per le tubazioni a rotolo.

### **ART. 701 - PREZZO IN OPERA**

La valutazione delle tubazioni sarà fatta a metro lineare del suo effettivo sviluppo, misurato lungo l’asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compenetrazioni; i singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all’elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze:

curve e gomiti: ml 1,00;

braghe semplici: ml 1,25;

braghe doppie ed ispezioni (tappo compreso): ml 1,75;

sifoni: ml 2,75;

riduzioni e aumenti: ml 1,00 di tubo del diametro inferiore.

### **ART. 702 - SPESE DI FACCHINAGGIO**

Per merce resa franco stabilimento di produzione, deposito del rivenditore o deposito cittadino della società produttrice, il carico su automezzo è effettuato a cura e spese del venditore.

Per merce resa franco cantiere o impresa o magazzino dell’acquirente, lo scarico compete all’acquirente.

## **Piastrelle di ceramica**

### **ART. 703 - PREMESSA A CHIARIMENTO**

Le denominazioni principali utilizzate in Italia per le piastrelle di ceramica sono – a titolo puramente indicativo - le seguenti:

- 1) smaltate per pavimenti e rivestimenti: maiolica; cottoforte; pasta bianca-terraglia; clinker; monocottura pasta rossa; monocottura pasta chiara,
- 2) non smaltate per pavimenti e rivestimenti: cotto; grès rosso; grès porcellanato; clinker.

#### ART. 704 - MISURAZIONE

L'unità di misura della fornitura è il mq a misura piena.

Per pavimenti o rivestimenti esterni, quando si impiegano moduli che nella posa prevedono uno spessore di giunto, la misura a mq si intende vuoto per pieno (misura modulare o mq convenzionale). La contrattazione può avvenire anche a pezzo.

#### ART. 705 - TOLLERANZE

E' ammessa una leggera diversità fra le dimensioni nominali e quelle reali, sempre tenendo presente l'unità di misura del metro pieno riferita alle dimensioni reali, arrotondate al millimetro. Per i prodotti in cui è prevista una diversità di calibri, l'unità di misura del metro pieno è riferita al calibro medio (calibro 0).

Premesso che il mercato offre forniture di prima scelta, seconda scelta e scelta commerciale, differenziate nella complanarietà e nel calibro, per le tolleranze occorre riferirsi alla scheda tecnica del produttore.

La tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura. La singola fornitura dovrà risultare di identica partita.

#### ART. 706 - RECLAMI

Le contestazioni per vizi e/o difetti hanno efficacia solo quando siano effettuate nei termini di legge.

#### ART. 707 - GARANZIE

Non è dovuta garanzia di resistenza al gelo, agli acidi e all'abrasione, qualora i danni siano cagionati da particolari condizioni di ubicazione e di traffico, salvo che per materiali specificatamente garantiti.

### **Refrattari**

#### ART. 708 - TERRA REFRATTARIA E MANUFATTI

Il prezzo viene fissato a tonnellata sia per il cemento, sia per la terra refrattaria.

Per i manufatti in genere, il prezzo è stabilito a tonnellata e riferito alla percentuale degli elementi fondamentali considerati.

Per i pezzi speciali di particolare fattura il prezzo è stabilito a numero e i rispettivi imballaggi si intendono esclusi dal prezzo.

#### ART. 709 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

Per le caratteristiche e le dimensioni valgono le tolleranze precisate dalle norme UNI in vigore al momento dell'ordine d'acquisto.

#### ART. 710 - LUOGO DI CONSEGNA

Il prezzo è convenuto per merce franco partenza resa su mezzo di trasporto.

## **Calcestruzzo preconfezionato**

### **ART. 711 - ORDINAZIONE, TRASPORTO, CONSEGNA**

All'atto dell'ordinazione l'acquirente deve indicare: il tipo di calcestruzzo, il dosaggio o resistenza caratteristica, il tipo di cemento, la consistenza che può essere plastica, semifluida, fluida o superfluida, il tipo di granulometria dell'aggregato, la tipologia e il dosaggio degli additivi.

L'ordinazione, la trattativa e la consegna del calcestruzzo sono espresse in metri cubi e la determinazione del metro cubo è calcolata secondo il peso specifico dei componenti.

Il trasporto avviene con autobetoniera ed il relativo costo è in funzione della distanza del cantiere dalla centrale di betonaggio e della sua posizione altimetrica.

Il pompaggio del calcestruzzo non è compreso nel prezzo base; il suo costo è determinato a metro cubo pompato oltre ad una quota fissa di piazzamento.

Si può avere la fornitura, anziché a dosaggio, a resistenza in consistenza plastica in kg/cmq. In tal caso la ditta fornitrice sarà responsabile della resistenza a compressione su campioni prelevati all'uscita dall'autobetoniera o dalla pompa.

## **Vetro e cristallo**

### **ART. 712 - MISURAZIONE DEL VETRO**

La misurazione del vetro in lastre viene eseguita sul minimo rettangolo circoscritto ed è riferita a centimetri interi, multipli di quattro.

### **ART. 713 - STAMPO E DIFETTI APPARISCENTI**

I vetri stampati devono avere lo stampo regolare. Nessuna tolleranza è ammessa sulla qualità dei vetri o cristalli trasparenti.

## **b) Opere compiute**

### **ART. 714 - IMPIANTO DI CANTIERE**

L'impianto di cantiere, realizzato in base alla normativa vigente, viene pagato con prezzo a corpo.

### **ART. 715 - PONTEGGI DI SERVIZIO – IMPIANTO DI ALLARME**

Ove nel cantiere venga installato un impianto antintrusione, compresi collegamenti alle sedi operative, lo stesso viene pagato a corpo.

### **ART. 716 - CRITERI DI MISURAZIONE**

La misurazione di un ponteggio continuo è sempre data dal prodotto della massima lunghezza per la massima altezza misurata, detraendo per ogni angolo una girata di larghezza pari alla larghezza del ponteggio.

In caso di riseghe, come ad esempio in corrispondenza dei poggiali, la misurazione avverrà come specificato in precedenza e la superficie dei fianchi laterali verrà sommata a quella di cui al primo comma.

La misurazione di ponteggiature interne (cavedi, rientranze, chiostrine) segue il criterio della punteggiatura continua considerando i montanti di ponteggio più prossimi alle superfici ponteggiate (montanti interni).

Le mantovane verranno misurate per il loro effettivo sviluppo lineare.

Le reti di protezione sono comprese nel prezzo quotato.

I piani di lavoro completi e tutto il piano di calpestio sono compresi nel prezzo quotato.

La rimozione di quanto risulta depositato e/o installato sulle facciate, sui ballatoi e sui terrazzi non è di competenza dell'impresa.

La protezione del vano corsa del montacarichi integrato nella ponteggiatura viene compensata con pari prezzo unitario maggiorando la lunghezza di un modulo (180cm) per l'altezza.

I ponteggi a castello isolati collegati in quota da sbalzi e catene a servizio dei cornicioni/balconi, costituiti da un piano di calpestio e dal piano sottoponte, vengono compensati a metro lineare della loro effettiva massima lunghezza.

Il castello di tiro per il montacarichi, di tipo isolato o integrativo al ponteggio, e il relativo vano corsa vengono misurati come i ponteggi continui, limitatamente alla somma dei tre lati esterni per l'altezza del medesimo, la sua superficie risultante viene sommata a quella dei ponteggi di servizio.

In tutti i casi che precedono è compreso, nel prezzo quotato, l'onere del progetto a firma di tecnico abilitato che la legge richiede.

I ponteggi a servizio di archi, centine, ponti, viadotti, ecc. vengono valutati in ragione del numero dei giunti.

Per ponteggi il cui sviluppo è staccato dal filo di facciata oltre il limite massimo di legge si rende necessario il completamento delle superfici interne che viene compensato moltiplicando per 1,5 lo sviluppo corrispondente esterno.

L'allestimento dei ponteggi all'interno dei poggiali viene riconosciuto come sovrapprezzo limitatamente alle zone corrispondenti alla lunghezza dei poggiali stessi e compensato nella misura del 25% del prezzo del ponteggio.

#### ART. 717 - PIATTAFORME AUTOSOLLEVANTI – ASCENSORI DI CANTIERE – ATTREZZATURE PARTICOLARI

I noli di questi strumenti sono compensati a canone. A parte vi è il costo di montaggio e smontaggio, trasporto andata e ritorno.

Nel canone è compresa l'assistenza e la verifica tecnica per il loro funzionamento in sicurezza.

### **Scavi e movimenti di terra**

#### ART. 718 - PREMESSA A CHIARIMENTO

Gli scavi ed i movimenti di terra si classificano come segue:

- apertura di pista;
- scavo di sbancamento;
- rilevati e riempimenti;
- scavi di fondazione;
- scavi in trincea;
- scavi a pozzo;
- scavi in galleria;
- tombature.

#### ART. 719 - SCAVI PER APERTURA DI PISTA

Lo scavo per apertura di pista consiste nello spianamento del terreno e sono compresi nel prezzo unitario il taglio di alberi, piante e ceppaie e l'accumulo del materiale ai bordi della pista.

Per terreni con pendenza superiore al 40% viene pagato un sovrapprezzo.

#### ART. 720 - SCAVI DI SBANCAMENTO

Nello scavo di sbancamento sono ricompresi: l'asportazione di ceppaie, il carico su automezzo, i trovanti di dimensioni inferiori a mc 0,2, la profilatura delle scarpate, i tracciamenti e le modine, mentre sono esclusi e compensati a parte il taglio di alberi e piante, la presenza di roccia tenera, di roccia dura da mina o da martellone, il recupero e l'accantonamento del terreno vegetale.

Il volume dello scavo viene calcolato in banco con il metodo delle sezioni ragguagliate.

#### ART. 721 - RILEVATI E RIEMPIMENTI

La formazione di rilevati e l'esecuzione di riempimenti vengono compensati con un prezzo unitario, a metro cubo, calcolato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nel prezzo unitario per la formazione di rilevati sono compresi l'accantonamento separato del terreno vegetale nell'ambito del cantiere e la successiva rimozione per la profilatura delle scarpate, la rimozione di massi superiori a cm 50 di diametro, la rimozione delle radici e delle ceppaie, la formazione di rilevati a strati, la rullatura eseguita con rullo vibrante, l'innaffiamento degli strati se necessario, la formazione di gradoni, i tracciamenti e le modine.

Sono esclusi dal prezzo unitario il taglio di alberi e piante e la formazione di fossi di guardia.

Sono compresi nella voce riempimenti e compensati, con il prezzo unitario relativo, il costipamento del terreno con mezzi meccanici o a mano, l'allontanamento di massi con diametro superiore a cm 50, di radici, di ceppaie, il costipamento finale con rullo vibrante e la formazione del cassonetto.

Sono escluse dalla voce riempimenti la fornitura e la posa in opera di materiale lapideo per finitura dello strato superficiale.

#### ART. 722 - SCAVI DI FONDAZIONE

Gli scavi di fondazione sono quelli sottomessi al piano di campagna da tutti i lati e si distinguono, a seconda dell'esecuzione, in scavo con mezzo meccanico e scavo eseguito a mano.

La misurazione viene eseguita in banco con metodo geometrico.

Per scavi superiori a m 1,5 di profondità viene riconosciuto un sovrapprezzo che varia ogni 1,5 metri.

Sono compresi nel prezzo: il carico del materiale di risulta su automezzo, la demolizione di trovanti di volume sino a mc 0,2, l'aggottamento di acqua sino a cm 20 di battente, i puntellamenti, la profilatura e la pulizia del fondo dello scavo.

Sono esclusi dal prezzo lo scarriolamento, il terreno superiore alla sezione di progetto, la roccia tenera e quella dura.

#### ART. 723 - SCAVI IN TRINCEA

Gli scavi in trincea si distinguono a seconda dell'esecuzione se con mezzo meccanico o a mano e la loro misurazione viene eseguita con metodo geometrico.

Per scavi superiori a m 1,5 di profondità viene riconosciuto un sovrapprezzo che varia ogni 1,5 metri.

Sono compresi nel prezzo: il carico su automezzo, i trovanti di volume sino a mc 0,2, l'aggottamento di acqua sino a cm 20 di battente, i puntellamenti, la profilatura e la pulizia del fondo dello scavo.

Sono esclusi dal prezzo: lo scarriolamento, la roccia tenera e quella dura.

Vengono considerati scavi in trincea a sezione ristretta quelli con larghezza inferiore a m 1 ed il loro volume viene aumentato del 50%, come pure il volume del materiale usato per il reinterro.

#### ART. 724 - SCAVI A POZZO

Sono scavi a pozzo quelli a sezione circoscritta di qualsiasi forma geometrica sviluppatasi in senso verticale.

Gli usi sono quelli degli scavi di fondazione.

#### ART. 725 - SCAVI IN GALLERIA

Gli scavi in galleria o in sotterraneo vengono valutati con metodo geometrico. Sono compresi nel prezzo i seguenti oneri: il trasporto a cielo aperto del materiale di scavo ed il carico su automezzo, la roccia dura da mina, l'aggottamento di acque di scolo e sorgive sino a cm 50 di altezza, l'impianto di illuminazione e di aerazione forzata, l'armatura della volta e dei piedritti.

Sono esclusi dal prezzo: l'impiego di centine in ferro, ogni intervento volto a tombare l'eventuale formazione di fornelli, i puntellamenti ed i banchinaggi provvisionali in presenza di terra o roccia tenera instabile.

#### ART. 726 - TOMBATURE

Per tombatura deve intendersi il riempimento di cunicoli, gallerie, tombini, ecc. eseguito con materiali inerti provenienti da cave di prestito o di recupero; dal calcolo del volume viene detratto quello dei manufatti esistenti (tubazioni, fognature, fondazioni, ecc.).

### **Murature**

#### ART. 727 - CRITERI DI MISURAZIONE

Nel conteggio della superficie delle murature di qualsiasi tipo e caratteristiche, sia dei muri portanti che delle tramezze, vige il principio del vuoto per pieno: per le aperture sino a mq 4 non viene effettuata alcuna detrazione, è però compresa nel prezzo unitario la costruzione della piattabanda o architrave al di sopra dell'apertura stessa, la posa in opera dei falsi telai esclusa la loro fornitura e la formazione delle spalline.

Le superfici superiori a 4 metri vengono detratte e sono pagate a parte la costruzione della piattabanda o architrave e la formazione delle spalline.

L'unità di misura delle murature in laterizio, blocchetti o similari è il metro quadrato, mentre quella delle murature in pietrame, mattoni pieni e/o semipieni è il metro cubo.

L'unità di misura della muratura a camera d'aria è il metro quadrato.

Nei prezzi unitari quotati sono compresi gli oneri di scarico, sollevamento e distribuzione ai piani del materiale e gli allestimenti provvisionali di servizio con piani di lavoro entro i 2 metri di altezza.

### **Intonaci**

#### ART. 728 - CRITERI DI MISURAZIONE

Nel conteggio della superficie degli intonaci sono comprese le aperture, archi, vani finestra, vuoti di superficie inferiore a mq 4 a compenso della formazione delle spalline e degli spigoli.

I vuoti di superficie superiore a mq 4 vanno detratti, ma vengono compensate a parte la formazione di spigoli e delle spalline.

I rappezzati di superficie effettiva inferiore a mq 0,50 vengono considerati almeno di mq 0,50.

La riscagliatura di murature in pietrame non è compresa negli intonaci.

Il rifacimento degli intonaci esterni oltre i cm 3 e quelli interni oltre i cm 1 viene compensata a mq/cm per maggior spessore della sola raddrizzata.

### **Pavimenti in opera**

#### ART. 729 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA ALLA GENOVESE (fascia e fondo)

Sono a carico della ditta esecutrice la fornitura del marmo (granigliati, pezzami o listelli), i coloranti, l'esecuzione dei sottofondi, la posa della graniglia (semina o impasto), la sua levigatura, oliatura e finitura superficiale.

Sono a carico del committente i costi per lo scarico ed il sollevamento dei materiali forniti dall'esecutrice, la fornitura al piano degli inerti e dei leganti, la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica per la levigatura, l'asportazione dei residui di lavorazione.

La misurazione è estesa a tutta la superficie di pavimento effettivamente eseguito, cioè anche da quella parte che sia ricoperta da intonaci, zoccolotti o rivestimenti di pareti.

#### **ART. 730 - ALTRI TIPI DI PAVIMENTI**

L'esecutore di pavimenti di legno, marmo, piastrelle di cemento, di grès, di mosaico, ecc. provvede gli elementi formanti il pavimento vero e proprio ed il posatore.

Sono a carico del committente i costi per lo scarico dei materiali forniti dall'esecutore, l'elevazione degli stessi ai piani di lavoro, la formazione dei sottofondi, la prestazione della manovalanza, la fornitura della malta di posa e dei materiali per la stuccatura dei giunti nonché la pulitura e l'asportazione dei residui di lavorazione.

La misurazione è estesa all'intera superficie pavimentata. Nel prezzo del pavimento in opera è compreso lo sfrido.

Per la fornitura riferirsi all'art. 16.

#### **Rivestimenti in opera**

##### **ART. 731 - RIVESTIMENTI CON MATERIALI DIVERSI**

Il prezzo pattuito, per rivestimenti dati in opera, comprende la fornitura del materiale di rivestimento, la prestazione del posatore, l'onere dello sfrido nonché i becchi di civetta e/o jolly, sgusce, ecc.

Sono a carico del committente i costi per lo scarico dei materiali forniti dall'esecutore, l'elevazione degli stessi ai piani di lavoro, la fornitura a piè d'opera della malta di posa, la manovalanza, la stuccatura dei giunti, la pulitura e l'asportazione dei residui di lavorazione.

La misurazione del rivestimento in opera è estesa all'intera superficie rivestita.

Per la fornitura riferirsi all'art. 16.

#### **Coperture continue e discontinue**

##### **ART. 732 - IMPERMEABILIZZAZIONE**

Le impermeabilizzazioni su piani orizzontali od inclinati vengono valutate in base alla loro superficie geometrica, non si tiene conto delle sovrapposizioni e degli oneri relativi ai manufatti emergenti.

I risvolti verticali vengono valutati a metro lineare per la loro lunghezza effettiva.

L'impermeabilizzazione dei canali di gronda viene valutata a mq di sviluppo effettivo.

I canali di gronda fino a metri lineari 1 di sviluppo vengono computati a metri lineari.

Le unghiettature sono comprese nella voce dei risvolti.

#### **Fornitura in opera di materiali di fibrocemento**

##### **ART. 733 - COPERTURE E RIVESTIMENTI IN LASTRE**

Quando il prezzo di coperture e rivestimenti in lastre piane o ondulate viene stabilito per materiale in opera, sono valutate e comprese nel prezzo le lastre occorrenti, tutti gli accessori metallici di fissaggio e la mano d'opera necessaria per dare l'opera ultimata in ogni sua parte.

Sono a carico del committente la manovalanza di aiuto ed i mezzi di sollevamento al punto di collocamento in opera.

Le opere suddette sono valutate a metro quadrato di superficie coperta e/o rivestita.

#### **Coperture a tetto**

##### **ART. 734 - CRITERI DI MISURAZIONE**

Le coperture a tetto sono valutate in base alla loro superficie geometrica effettiva, misurando le falde senza deduzione di camini, canne ed altre piccole emergenze. Le converse sono valutate a parte, come anche i terrazzini sopraelevati sulle falde.

## **Tinteggiature, coloriture e verniciature**

### **ART. 735 - CRITERI DI MISURAZIONE**

La tinteggiatura di pareti e soffitti viene misurata con le stesse norme relative agli intonaci senza detrazione dei “vuoti” sino a mq 4 di superficie. I vuoti superiori a 4 mq di superficie saranno detratti computando a parte le superfici delle spalline e dei mezzanini se tinteggiati.

La coloritura e verniciatura degli infissi e simili sarà valutata come segue:

- 1) le porte interne si misurano moltiplicando per 2 la loro superficie, ivi compreso il telaio e i relativi coprifili e senza detrazione della superficie del vetro;
- 2) per le finestre si computerà una volta la superficie dell'infisso, compreso il relativo telaio e i coprifili. Eventuali scuri seguiranno i criteri di misurazione delle porte interne;
- 3) per le persiane alla genovese si computerà tre volte la loro superficie;
- 4) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la superficie dell'infisso, comprendendo con ciò la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, con esclusione della coloritura del cassettoncino coprirullo;
- 5) per altri tipi di persiane si computerà due volte e mezzo la loro superficie;
- 6) i serramenti in ferro semplici con vetri, quali vetrare e lucernari, ecc., vengono valutati per la loro superficie effettiva;
- 7) per le serrande avvolgibili in lamiera ondulata a doghe o cancelli riducibili, sarà computata 2 volte la superficie netta del vano.

Sono sempre compresi nei prezzi delle coloriture gli oneri relativi alla protezione dei pavimenti e delle zone circostanti nonché quelli delle pulizie finali.

## **Tappezzeria con carta**

### **ART. 736 - CRITERI DI MISURAZIONE**

L'applicazione della carta da fodera e/o da parati sarà misurata a mq, vuoto per pieno, dedotti i vuoti di superficie uguale o superiore a mq 4; nel caso dovranno essere misurate con le superfici di riquadratura del vano stesso.

## **Serramenti**

### **ART. 737 - FINESTRE, PORTE E CASSETTONI**

Finestre e porte vengono misurate in base alla superficie del varco della bucatura; i cassettoni per avvolgibili in base allo sviluppo della parte vista.

### **ART. 738 - FORNITURA DI ACCESSORI E ASSISTENZA ALLA POSA**

Competono al venditore:

- la fornitura delle zanche per il fissaggio dei telaroni, degli stipiti, delle animelle dei cassettoni per avvolgibili e di ogni altro accessorio che debba essere murato;
- l'aggiustaggio in opera e l'assistenza dell'operaio serramentista per il montaggio di quanto costituisce oggetto della fornitura;
- la formazione del foro per il passaggio della cinghia dell'avvolgibile per i cassettoni coprirullo;
- la fornitura e la sistemazione in opera delle ferramenta occorrenti, degli apparecchi di chiusura, delle maniglie e chiavi per il funzionamento degli stessi.

Le maniglie debbono essere applicate ad avvenuta ultimazione delle opere di verniciatura.

#### ART. 739 - INFISSI ESTERNI IN LEGNO

Se i serramenti sono costruiti con pino nazionale o con pino d'Austria, gli spessori vengono tollerati come segue:

- da mm. 40 a mm 38;
- da mm 45 a mm 43;
- da mm 55 a mm 53.

Se costruiti con pino di Svezia, di Finlandia o di altri legni che all'origine vengono misurati a pollice, gli spessori devono essere pieni.

Sono tollerate piccole fenditure capillari nelle giunture e nodi collegati incapaci di incidere sulla stabilità del serramento.

Non sono tollerate spaccature, nodi passanti, nodi piccoli e grandi non collegati e capaci di creare deformazioni.

#### ART. 740 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

In caso di fornitura ad impresa, sono a carico del committente:

- lo scarico dei materiali ed il sollevamento ai piani degli stessi, in conformità alle indicazioni dell'operaio serramentista e con l'assistenza dello stesso;
- tutte le opere murarie occorrenti;
- la formazione dei fori nei pavimenti, nei marmi e nelle murature per l'alloggio dei ferri di chiusura.

In caso di fornitura a privato, tutti gli oneri per dare l'opera compiuta a regola d'arte e funzionante sono a carico del fornitore.

#### ART. 741 - SPESE DI TRASPORTO

Le spese di trasporto dal laboratorio del venditore al cantiere della ditta committente sono a carico del venditore.

#### ART. 742 - TERMINI E LIMITI DELLA GARANZIA

Per otto mesi dall'ultimazione del lavoro, intendendo per fine lavoro la ultimazione del montaggio, il venditore (esecutore) ha la responsabilità del buon funzionamento dei serramenti forniti. Conseguentemente allo stesso è fatto obbligo di inviare a richiesta del committente l'operaio specializzato per il ritocco, le riparazioni e le eventuali sostituzioni.

## **CAPITOLO 5) PUBBLICITA'**

### **a) Contratto di Agenzia pubblicitaria**

#### **ART. 743 - PRESTAZIONI DELL'AGENZIA**

Sono prestazioni dell'agenzia:

- l'analisi preliminare del mercato e del prodotto;
- l'ideazione e la progettazione (strategia di comunicazione, testi e visualizzazione dei messaggi);
- la pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui vari mezzi;
- le trattative coi fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per realizzare la pubblicità);
- le trattative con i mezzi (per l'acquisto di "spazi" pubblicitari);
- i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (cd. traffico);
- il controllo dell'esecuzione della pubblicità;
- il controllo delle fatturazioni dei mezzi e fornitori;
- ogni altra prestazione pubblicitaria.

#### **ART. 744 - APPROVAZIONI – AUTORIZZAZIONI**

Tutti gli aspetti di ideazione, progettazione, pianificazione e realizzazione delle campagne dovranno essere preventivamente approvati dall'utente.

L'utente potrà apportare variazioni successive, quantitative, qualitative e temporali, ma saranno a suo carico tutti i relativi costi.

#### **ART. 745 - COMPENSO PER PRESTAZIONI PUBBLICITARIE**

L'agenzia ha l'obbligo di specificare le prestazioni rientranti nel compenso pattuito.

Si rileva l'esistenza di 2 tipi di remunerazione:

- a corrispettivo fisso (fee), corrisposto in soluzione unica o rateizzata (mensile, trimestrale, o altro). Gli importi delle voci "esecuzione-produzione" e "spese vive" possono variare a consuntivo;
- a percentuale su quanto fatturato da mezzi e fornitori all'utente, per la realizzazione pubblicitaria al netto di IVA. Tale percentuale è pari al 15% allorché l'agenzia fornisce le prestazioni di cui all'art. 743 e viene fatturata dall'agenzia all'utente via via che pervengono le relative fatture dei mezzi e dei fornitori.

#### **ART. 746 - COMPENSI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE**

I compensi di cui sopra non comprendono le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (elaborazioni computerizzate, fotocomposizioni, riproduzioni, cliché, fotolito, esecutivi o adattamenti, traduzioni e simili) o specialistiche (ricerche specifiche di mercato espressamente concordate con l'utente, tests sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, progettazione della confezione dei prodotti, punto vendita e simili) che l'utente remunera a parte.

Sono altresì rimborsate a parte le spese vive e di viaggio autorizzate.

#### **ART. 747 - RAPPORTO CON I MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA**

I proprietari dei mezzi e gli eventuali relativi concessionari riconoscono al cliente finale uno sconto diretto in fattura del 15% sui prezzi trattati nel caso di clienti di agenzia.

L'agenzia già retribuita dall'utente a norma dell'art. 745, alla quale i fornitori riconoscono una commissione sui corrispettivi pagati dall'utente, ristorna all'utente stesso, le commissioni che abbia ricevuto.

#### ART. 748 - ESCLUSIVA RECIPROCA

In costanza di rapporto, l'agenzia pubblicitaria non assume contemporaneamente analoghi incarichi in favore di prodotti e servizi concorrenti diretti.

A sua volta, l'utente non si avvale contemporaneamente di altra agenzia per la pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del contratto.

#### ART. 749 – PROPRIETA' DELLA CREATIVITA'

Tutto il materiale – elaborazioni strategiche, creative ed esecutive – necessario all'azione pubblicitaria resta di esclusiva proprietà e godimento dell'agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione, che l'ha elaborato.

Quanto corrisposto all'utente, remunera la sola attività professionale per il tipo di utilizzo e per il periodo stabilito dalle parti, non la cessione dei diritti di utilizzazione e/o di proprietà dei materiali.

Qualora l'utente intenda utilizzare tale materiale, anche parzialmente, anche dopo lo scioglimento del rapporto, per qualsiasi impiego, dovrà essere stabilito un ulteriore compenso in accordo fra le parti.

#### ART. 750 - GARE DI COMMITTENTI PRIVATI

Presso i Committenti privati vengono indette gare fra più agenzie o studi allo scopo di scegliere le proposte migliori. Se la gara è ad invito, viene fissato un rimborso spese per i partecipanti. In ogni caso i materiali vengono restituiti in buone condizioni ai partecipanti, appena il committente abbia fatto la sua scelta. I materiali non scelti rimangono di proprietà esclusiva dell'agenzia ed il Committente deve astenersi da qualsiasi uso degli stessi.

#### ART. 751 – INCARICO A COLLABORATORI ESTERNI O FREE LANCE

L'agenzia o il professionista pubblicitario incarica un collaboratore esterno o "free lance" di fornire prestazioni per uso proprio ovvero in relazione ad un incarico ricevuto da un utente.

Quest'ultimo resta estraneo da tale rapporto, dovendosi intendere che il committente è a tutti gli effetti l'agenzia o il professionista pubblicitario.

Eventuali modifiche richieste dall'utente sul lavoro già approvato, saranno eseguite dal collaboratore esterno con la massima diligenza e celerità e fatturate a parte.

Si rilevano due metodi di remunerazione del collaboratore esterno:

- a preventivo: il collaboratore esterno indica una cifra prevista, che può subire variazioni a consuntivo.
- a tempo: si pattuisce un compenso a ora o a giornata.

#### ART. 752 - RISERVATEZZA

L'agenzia pubblicitaria mantiene la massima riservatezza sulle informazioni notizie e dati dell'utente che abbia acquisito in occasione del rapporto.

#### ART. 753 - DURATA.

Il contratto ha durata non inferiore a dodici mesi con rinnovo tacito per uguale periodo in mancanza di disdetta, con preavviso non inferiore a tre mesi.

### **b) Contratto per la "creazione" di opere pubblicitarie**

#### ART. 754 – CREAZIONE DI OPERE PUBBLICITARIE

Con il contratto per la "creazione" di opere pubblicitarie il committente incarica il "creativo", artista, fotografo o redattore di testi, di realizzare, dietro compenso, un'opera da utilizzare per la pubblicità.

#### ART. 755 –PRESTAZIONI TECNICHE STRUMENTALI

Le spese per prestazioni tecniche strumentali (esecutivi, fotocomposizioni, ritocchi, dischetti etc) o per l'impegno di modelli sono a carico del committente. Sono altresì a carico del committente le spese vive e di viaggio, autorizzate.

#### **c) Contratto per la realizzazione di messaggi pubblicitari radiofonici, televisivi, cinematografici e per new media (internet, cd-rom)**

#### ART. 756 – PRODUZIONE DI FILMATI PUBBLICITARI

Con il contratto per la produzione di filmati pubblicitari la casa di produzione si obbliga, organizzando mezzi e persone, a produrre ed a fornire al committente un filmato pubblicitario, verso corrispettivo.

#### ART. 757 - PRESTAZIONI

Le prestazioni principali sono:

- l'organizzazione della produzione;
  - la realizzazione dei films o spots pubblicitari ed altro;
  - gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione del messaggio pubblicitario
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti radiotelevisive).

#### ART. 758 - ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore della fotografia, tecnici vari, ecc.), l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.

Il soggetto e la sceneggiatura vengono forniti alla casa di produzione dal committente o dalla sua agenzia.

#### ART. 759 - PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE

Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei films o spots. I contratti prevedono le utilizzazioni per le quali i filmati vengono prodotti e, per il caso di successive o diverse utilizzazioni, prevedono un compenso ulteriore in favore della casa di produzione.

#### ART. 760 - CONSERVAZIONE DEL MATERIALE

La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) dei filmati per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione.

#### **d) Contratto per le prestazioni dei modelli o degli interpreti**

#### ART. 761 – PRESTAZIONI DEI MODELLI O DEGLI INTERPRETI

Con il contratto per le prestazioni dei modelli o interpreti una parte si impegna, nei confronti del committente, dietro corrispettivo, a prestare la propria attività per la realizzazione di materiale pubblicitario, consentendo la diffusione pubblicitaria della propria immagine o interpretazione.

#### ART. 762 - DURATA E LIMITI

Il contratto prevede un termine di durata ed una limitazione quanto ai mezzi di diffusione utilizzati. L'utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria prevedibile.

#### ART. 763 - ESCLUSIVA MERCEOLOGICA

Il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell'utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

#### **e) Contratto di concessione pubblicitaria**

#### ART. 764 - I MEZZI PUBBLICITARI

Sono mezzi pubblicitari tutti quei mezzi che si propongono all'utente direttamente o tramite concessionaria, come contenitori di spazi pubblicitari.

I più comuni sono:

- la stampa quotidiana e periodica;
- la radio e la televisione;
- il cinema;
- le affissioni;
- la pubblicità dinamica (autobus, treni, ecc.);
- internet (siti, pagine web, ecc.).

#### ART. 765 – CONCESSIONE PUBBLICITARIA

Con il contratto di concessione pubblicitaria, i mezzi incaricano le concessionarie di gestire, in esclusiva, i loro spazi pubblicitari.

#### ART. 766 - PRESTAZIONI DELLA CONCESSIONARIA

Sono prestazioni della concessionaria:

- la ricerca di clienti;
- la stesura dei contratti;
- la gestione dei materiali e, in alcuni casi, la preparazione degli stessi;
- la cura del portafoglio clienti;
- la fatturazione;
- l'incasso;
- il recupero crediti.

#### ART. 767 - RIFIUTO DELL'EDITORE

L'editore può rifiutare pubblicità giudicata negativa all'immagine o all'indirizzo della testata.

#### ART. 768 - COMPENSO DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria gestisce l'inserzione pubblicitaria e trattiene per sé una percentuale concordata con l'editore.

La concessionaria invia all'editore un report periodico e le competenze relative a quel periodo. L'editore fattura alla concessionaria.

#### ART. 769 - CLIENTI MOROSI

Per i clienti morosi passati a perdita o a pratica legale nulla sarà dovuto da parte della concessionaria all'editore in ordine alla quota di quest'ultimo.

#### ART. 770 - RAPPORTI TRA LE CONCESSIONARIE E LE AGENZIE DI PUBBLICITA'

Le agenzie contattano le concessionarie prima di preparare il piano mezzi.

Le concessionarie riconoscono ai clienti che operano tramite le agenzie uno sconto in fattura nella misura del 15%, quale sconto di agenzia, o riconoscono all'agenzia la commissione d'agenzia nella misura del 15%.

## **f) Contratto di diffusione pubblicitaria**

### **ART. 771 – DIFFUSIONE PUBBLICITARIA**

Con il contratto di diffusione pubblicitaria l'editore o il gestore o la concessionaria di pubblicità si impegnano, verso corrispettivo, a diffondere gli avvisi pubblicitari del committente sul mezzo gestito (quotidiani, periodici, radio, televisione, cinema, sito web, affissioni ecc.).

### **ART. 772 – USI COMUNI A TUTTI I MEZZI DI DIFFUSIONE**

Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:

- a) l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;
- b) la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;
- c) la necessità di espressa pattuizione per "posizioni" particolari;
- d) l'accettazione delle regole del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e delle decisioni del Giurì e del Comitato di controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.

## **g) Internet: i banner pubblicitari**

### **ART. 773 – BANNER PUBBLICITARI**

I banner sono messaggi pubblicitari – prevalentemente di forma rettangolare – che compaiono in genere in testa alle pagine web. Con il banner non si propone direttamente la vendita di un servizio o un prodotto, bensì si consente alle persone interessate di raggiungere un sito web, ove la proposta di vendita potrà avvenire in maniera più dettagliata.

Il gestore del sito web che offre la possibilità di ospitare campagne di banner utilizza uno di questi tre metodi per stabilire il prezzo:

- costo fisso;
- costo a passaggio;
- costo per visita.

### **ART. 774 - COSTO FISSO**

Il gestore del sito web richiede il pagamento di una cifra fissa per il periodo di tempo per il quale si intende mostrare il banner.

### **ART. 775 - COSTO A PASSAGGIO**

Il gestore del sito web richiede il pagamento di una certa cifra ogni volta che il banner viene mostrato (indipendentemente dal fatto che anche un solo visitatore visiti il sito).

### **ART. 776 - COSTO PER VISITA**

Il gestore del sito web che ospita la campagna richiede il pagamento di una certa somma ogni volta che il visitatore raggiunga il sito tramite il banner.

## **CAPITOLO 6) TURISMO**

### **a) Imprese ricettive**

#### **ART. 777 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA ALBERGATORE E CLIENTE**

I rapporti fra albergatore e cliente sono regolati:

- a) dalla legislazione vigente in materia;
- b) dalla presente raccolta;

Le disposizioni particolari dell'Albergo sono indicate a mezzo di avvisi esposti nelle camere o in altri luoghi dell'Albergo stesso o consegnati al cliente al momento dell'arrivo.

#### **ART. 778 - DURATA DEL CONTRATTO E RELATIVE CONDIZIONI**

Il contratto si intende concluso per una sola giornata, con tacito rinnovo di giorno in giorno qualora non venga data disdetta entro le ore 10, sempre salvo l'approvazione da parte dell'Albergatore.

Il prezzo è pattuito per una notte.

La camera dovrà essere lasciata libera entro le ore 12 del giorno concordato per la partenza e sarà resa disponibile, di norma, entro le ore 14.30.

#### **ART. 779 - DIRITTI DEL CLIENTE**

Il Cliente dal momento dell'ammissione in albergo acquista il diritto:

- a) di usufruire dei servizi previsti dal contratto per la durata dello stesso;
- b) al godimento dei servizi comuni messi gratuitamente a disposizione della clientela;
- c) al godimento di ogni altro servizio a pagamento eventuale messo a disposizione dell'Albergatore.

#### **ART. 780 - OBBLIGHI DEL CLIENTE**

Il Cliente e le persone che lo accompagnano sono tenuti ad osservare quanto segue:

- a) la fattura relativa alle prestazioni alberghiere dovrà essere richiesta all'atto dell'arrivo del Cliente;
- b) l'utilizzo dei servizi dell'Albergo comporta l'obbligo della corresponsione dei relativi prezzi. Eventuali sconti o agevolazioni cui il cliente avesse diritto (ACI, TCI, carte di credito, ecc.) dovranno essere subito dichiarati; detti sconti non sono cumulabili.
- c) la camera deve essere occupata solamente dalle persone che risultano iscritte nell'apposito registro delle presenze;
- d) è vietato prepararsi pasti in camera ed utilizzare installazioni per lavare, stirare, riscaldare, ecc. ed ogni altra utilizzazione di forza motrice dell'Albergo salvo quanto sia espressamente previsto;
- e) è vietato introdurre e consumare in Albergo alimenti e bevande normalmente servite dall'Albergatore;
- f) il Cliente al momento della prenotazione deve informare l'Albergatore della sua intenzione di portare con sé animali domestici; gli animali possono essere ammessi nell'albergo solamente dietro autorizzazione dell'Albergatore e pagamento di un corrispettivo preventivamente stabilito dall'albergatore. Essi, comunque, non potranno essere introdotti nei locali di uso comune

#### **ART. 781 - PRENOTAZIONE DELLE CAMERE**

Ogni prenotazione deve precisare il numero delle persone, il tipo di camera, la data esatta di arrivo e di partenza, il tipo di servizio convenuto, eventuali prestazioni accessorie o condizioni particolari e contenere l'indirizzo completo del Cliente.

L'albergatore ha diritto di richiedere una caparra o altra forma di garanzia.

Il Cliente è tenuto ad occupare le camere rispondenti ai requisiti fissati in contratto che gli sono riservate, per il numero di persone convenuto, alla data convenuta.

Le camere riservate per telefono sono tenute a disposizione fino alle ore 18, salvo diverso accordo.

Se il Cliente non prende possesso delle camere riservate per una notte l'Albergatore ha il diritto di addebitare l'importo pari all'alloggio a tariffa concordata.



## **b) Agenzie di viaggio**

### **Rapporti tra agenzie di viaggio e fornitori**

#### **ART. 788 - DEFINIZIONE DI FORNITORI - PREMESSA A CHIARIMENTO**

Sono fornitori di servizi per le Agenzie di Viaggio:

- a) i vettori aerei, marittimi, ferroviari;
- b) gli esercizi alberghieri;
- c) i noleggiatori su gomma;
- d) le imprese di gestioni immobiliari o singoli proprietari di immobili.

#### **ART. 789 - I TOUR OPERATORS - PREMESSA A CHIARIMENTO**

Le agenzie di viaggio, quando assumono la funzione di tour operator, possono concludere con i propri fornitori dei contratti di allotment.

Con il contratto di allotment il fornitore di servizi si obbliga a concedere, al tour operator, per un periodo determinato, la disponibilità di un certo numero di spazi.

Gli spazi di volta in volta possono consistere, a seconda di quale fornitore si tratti, nella disponibilità di posti volo, camere d'albergo, cabine su traghetti o navi da crociera, appartamenti da locare od altro.

#### **ART. 790 - DISPONIBILITA' A FAVORE DEL TOUR OPERATOR**

La libera disponibilità a favore del tour operator viene stabilita sino ad una data compresa tra il 30° e il 14° giorno antecedenti all'inizio del servizio.

Al raggiungimento della data così determinata l'allotment scade ed avviene il cosiddetto release. Conseguentemente gli spazi non collocati vengono restituiti al fornitore di servizi.

#### **ART. 791 - RAPPORTI TRA AGENZIE DETTAGLIANTI E TOUR OPERATORS**

I dettaglianti curano che la redazione dei contratti di vendita di pacchetti turistici avvenga per iscritto e provvedono alla custodia delle copie firmate dal cliente.

Nel caso di richieste di prenotazione di servizi extra allotment o a release scaduto le agenzie dettaglianti accettano soltanto richieste impegnative.

#### **ART. 792 - RAPPORTI TRA DETTAGLIANTI ED ALTRI FORNITORI DI SERVIZI**

Nel caso in cui il servizio venga pagato dal cliente in agenzia, il dettagliante trasmetterà l'importo al fornitore detratte le commissioni dovutegli per l'attività di intermediazione prestata.

Il pagamento è effettuato prima dell'inizio della prestazione del servizio.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato direttamente dal cliente all'albergatore sarà quest'ultimo a versare al dettagliante l'importo della commissione spettantegli.

Normalmente l'accredito è pari a non meno dell'8% del costo del servizio.

## **CAPITOLO 7) STABILIMENTI BALNEARI**

### **ART. 793 - DEFINIZIONE DI STABILIMENTO BALNEARE**

Lo stabilimento balneare è normalmente un complesso ubicato su suolo demaniale, composto da cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini o sedie a sdraio, oltre naturalmente a tratto di arenile sul quale posizzarli. Lo stabilimento deve essere dotato di servizi igienici collegati a rete fognaria o equivalente, docce. Nella maggioranza dei casi è dotato di una zona bar-ristorante e trattenimento/svago.

Lo stabilimento balneare deve essere autorizzato all'attività da una licenza comunale ed è regolamentato dalla disciplina comunale e da quella della capitaneria di porto per quanto riguarda orari e norme di sicurezza, nelle rispettive competenze.

### **ART. 794 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IMPRENDITORE BALNEARE E CLIENTE**

I rapporti fra imprenditore balneare e cliente sono regolati:

- a) dalla legislazione vigente in materia e/o dal contratto;
- b) dalla presente raccolta;

Le disposizioni particolari dello stabilimento balneare sono indicate a mezzo di avvisi esposti in luoghi comuni ben visibili al pubblico.

L'imprenditore stipula dei contratti scritti o verbali con il cliente. I contratti possono avere durata giornaliera, settimanale, mensile, stagionale.

Il pagamento del servizio viene effettuato all'atto dell'inizio della prestazione per l'importo totale del servizio stesso. All'atto della stipula del contratto viene richiesta una caparra penitenziale.

All'atto della stipula del contratto o all'atto dell'inizio del servizio, il cliente deve comunicare i nominativi della persone che usufruiranno delle prestazioni previste numericamente dal contratto, salvo il rispetto della normativa in materia di privacy.

### **ART. 795 - DIRITTI DEL CLIENTE**

Il cliente dal momento dell'ammissione nello stabilimento balneare acquista il diritto:

- a) ad usufruire dei servizi previsti dal contratto per la durata dello stesso;
- b) al godimento dei servizi comuni messi "gratuitamente" a disposizione della clientela;
- c) al godimento di ogni altro eventuale servizio a pagamento messo a disposizione dall'imprenditore balneare.

### **ART. 796 - OBBLIGHI DEL CLIENTE**

Il cliente è tenuto ad osservare quanto segue:

- a) le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente dalle persone comprese nel contratto.
- b) E' vietato introdurre e consumare alimenti e bevande nelle zone adibite a bar e ristorante.

### **ART. 797 - DEPOSITO DI OGGETTI**

L'imprenditore balneare non risponde degli oggetti non depositati alla cassa.

## **CAPITOLO 8) USI IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSISTENZA CONTINUATIVA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE**

### **ART. 798 - FORMA CONTRATTUALE**

La forma del contratto è libera.

### **ART. 799 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il fornitore per la durata del contratto, si obbliga a fornire il servizio d'assistenza sul parco macchine definito all'atto della stipula. L'assistenza è erogata su chiamata a fronte di un corrispettivo a forfait. Detto corrispettivo può essere di tipo onnicomprensivo (includendo quindi parti di ricambio e trasferimenti/trasporti) o relativo alla sola assistenza tecnica.

### **ART. 800 - AMBITO DI APPLICABILITA'**

Sono escluse dal contratto di assistenza:

- le prestazioni d'assistenza relativa al funzionamento del software installato, nonché alle modalità di funzionamento ed istruzione del cliente per quanto attiene il software e i sistemi;
- le prestazioni inerenti e da effettuarsi non su hardware, ma su impianti elettrici esterni al sistema;
- le prestazioni inerenti il sistema, ma conseguenti e determinate da trasporto, cattivo uso, mancanza o alterazione di corrente elettrica, di aria condizionata, di controllo del grado di umidità ovvero da mutamento delle condizioni di installazione rispetto agli standards indicati dal costruttore del sistema;
- le prestazioni inerenti il sistema e determinate da danneggiamento e/o mancato funzionamento conseguente ad agenti atmosferici o ambientali (fulmini, incendio, allagamento, ecc.);
- le prestazioni inerenti a mancato o cattivo funzionamento determinato da qualsiasi apparecchiatura connessa al sistema, ma non indicata specificamente nel contratto;
- la fornitura di prodotti ausiliari o accessori (carta, nastri inchiostriati, nastri e dischi magnetici, schede);
- i servizi relativi allo spostamento del sistema o parti di esso.

### **ART. 801 - PARTI DI RICAMBIO**

Ove le parti di ricambio fornite siano usate esse dovranno essere equivalenti per rendimento alle parti originali, potranno essere utilizzate solo previa informazione del cliente e sua approvazione.

### **ART. 802 - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO**

Il contratto di assistenza Hardware avrà efficacia per un periodo di 12 mesi dalla stipula.

Alla scadenza il contratto si riterrà automaticamente rinnovato per i successivi periodi annuali di 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti da comunicare all'altra parte con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di rinnovo.

### **ART. 803 - TEMPI DI RISPOSTA, SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO E COLLAUDO**

L'intervento avviene entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta da parte del cliente.

Dopo l'inizio dell'intervento il fornitore si impegna a procedere in modo continuativo alla risoluzione del problema. Risolto il problema il collaudo avviene in contraddittorio fra il cliente e il fornitore di servizi.

### **ART. 804 - AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CANONE**

Nel caso di rinnovo di contratto, il fornitore può aggiornare annualmente il canone in misura non superiore all'indice ISTAT (Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

#### ART. 805 - FATTURAZIONE, IVA E PAGAMENTO

Se non diversamente indicato il canone è comprensivo di IVA.

La fatturazione avviene all'inizio del periodo di servizio.

Il fornitore ha la facoltà di sospendere la prestazione di assistenza pattuita in caso di ritardo del pagamento.

#### ART. 806 - CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Costituiscono fra gli altri possibile causa di risoluzione del contratto di assistenza i seguenti casi:

- sottoposizione del sistema ad interventi, modifiche o manomissioni da parte di personale non autorizzato dal fornitore;
- trasferimento del sistema al di fuori del territorio comunale ove era installato all'inizio del contratto.